

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5398 del 23/09/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. Comune di Fidenza, Rinnovo di concessione per l'occupazione di area demaniale in Comune di Fidenza (PR), Corso d'acqua Torrente Rovacchia ad uso ponte, Procedimento PR05T0034 - Pratica 22936/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5606 del 23/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. COMUNE DI FIDENZA, RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI FIDENZA (PR), CORSO D'ACQUA TORRENTE ROVACCHIA AD USO PONTE, PROCEDIMENTO PR05T0034 - PRATICA 22936/2025

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 115632 in data 26/06/2025, con la quale il Comune di Fidenza C.F./P.Iva 00163890346 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rinnovo di concessione per l’occupazione dell’area demaniale di pertinenza del Torrente Rovacchia nel Comune di Fidenza (PR) e identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 70 fronte Mappale 52, Foglio 71 fronte Mappale 559, Foglio 75 fronte Mappale 16 e Foglio 79 fronte Mappale 1, per uso ponte stradale;

PRESO ATTO:

- dell’avvenuta pubblicazione nei dettami dell’art. 16 cc 2 e 9 LR 7/2004 della predetta domanda sul BURERT n. 203 del 30/07/2025, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, espresso dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al protocollo ARPAE n. 166890 del 22/09/2025;

DATO ATTO:

- che il Codice Antimafia al comma 3 dell'art.83, esclude la necessità della richiesta della documentazione antimafia in caso di rapporti tra Enti Pubblici, come definiti al comma 1 dello stesso articolo.

ACCERTATO che L'Ente richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- è esente dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004 ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità.

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) *di assentire*, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., al Comune di Fidenza C.F./P.Iva

00163890346, il rinnovo di concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del Torrente Rovacchia nel Comune di Fidenza (PR) e identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 70 fronte Mappale 52, Foglio 71 fronte Mappale 559, Foglio 75 fronte Mappale 16 e Foglio 79 fronte Mappale 1, per uso ponte stradale come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente - Procedimento n. PR05T0034.

b) **di stabilire che:**

- la concessione è valida fino al 31/12/2043;
- **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario, prot. Arpae n. 166890 del 22/09/2025;

- c) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione e delle prescrizioni riportate nel Nulla Osta Idraulico trasmesso in data 21/07/2025 prot. Arpae n. 130633;

DÀ ATTO CHE

- ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004.
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poichè

l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al Concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Comune di Fidenza C.F. 82000530343 P.Iva 00163890346, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR05T0034.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di aree demaniali ad uso ponte stradale ubicate in loc. S. Margherita, nel Comune di Fidenza (PR), di pertinenza del Torrente Rovacchia catastalmente identificate nel succitato Comune al Foglio 70 fronte Mappale 52, Foglio 71 fronte Mappale 559, Foglio 75 fronte Mappale 16 e Foglio 79 fronte Mappale 1, come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2043.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata

sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004.
2. Il Concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al prot. Arpae n. 130633 del 21/07/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
USTPC - PR

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

All'ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Al Comune di Fidenza (PR)
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Oggetto: (2025.650.20.5/171) DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica N. 22936/2025, Procedimento N. PR05T0034 - Rinnovo concessione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Torrente Rovacchia, in loc. Cabriolo - S. Margherita in Comune di Fidenza (PR), ad uso ponte stradale (Ponte Cabriolo). Richiedente: Comune di Fidenza (PR).

Trasmissione parere di competenza ex R.D. 523/1904 e s.m.i.

(Ns. Rif. Prot.12/07/2025.0050258.E)

Il Responsabile dell'Ufficio Territoriale,

in riferimento alla richiesta emarginata, di rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Rovacchia ad uso ponte stradale, in località Cabriolo nel Comune di Fidenza (PR), catastalmente identificata al Foglio 71 fronte Mappale 559, Foglio 70 fronte Mappale 52, Foglio 75 fronte Mappale 16 e Foglio 79 fronte Mappale 1;

VISTA la documentazione allegata, nonché quella giacente presso i nostri archivi;

VISTO il Ns. precedente parere *"Delibera di Giunta Regionale, repertorio n. 447 del 24/03/2003, Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro"* recante le misure necessarie per il mantenimento del buon regime delle acque del Torrente Rovacchia;

DATO ATTO che l'infrastruttura in oggetto risulta esistente ed è classificabile come ponte pubblico a due corsie, a servizio di diversi nuclei di edifici adibiti a civile abitazione e dell'agglomerato di S. Margherita;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" e s.m.i.;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modifiche ed integrazioni;

ESPRIME parere idraulico favorevole al rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Rovacchia ad uso ponte stradale in località Cabriolo del

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMA

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it



Comune di Fidenza (PR), nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- il proponente dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e, se autorizzata dallo scrivente Ufficio, straordinaria dell'area demaniale circostante all'infrastruttura, al fine di mantenerne l'efficienza ed impedire erosioni o depositi incontrollati di inerti o altro materiale flottante; la manutenzione ordinaria dovrà comprendere anche il controllo ed il taglio periodico della vegetazione spontanea in alveo e spondale per un tratto di almeno 50 metri a monte e di almeno 15 metri a valle del manufatto;
- si rammenta che il concessionario è costituito custode dei beni demaniali concessi per tutta la durata della concessione;
- fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto, la conservazione dei beni concessi e la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica e delle persone (messa in opera di tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.);
- essendo le aree in oggetto a rischio alluvionamento, il responsabile della richiesta dovrà informarsi preventivamente e quotidianamente delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento meteo, idraulici ed idrogeologici emessi dall'autorità preposta; si rammenta che tutti i documenti ed i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree in oggetto del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AP/PV

Il Legale Rappresentante dell'Ente Concessionario, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi con nota prot. Arpae n. 166890 del 22/09/2025, firmato per accettazione.

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.